



Prot. 4928

Limone sul Garda li, 18/04/2025

OGGETTO: ORDINANZA nr. 1611 .- Adozione di misure per la sicurezza urbana e di contrasto al degrado urbano - divieto di vendita, detenzione e consumo di alcolici nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico transito.

#### IL SINDACO

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n.1260 del 03.02.2015 avente come oggetto. "Disposizioni urgenti per garantire la tutela dell'ambiente, del decoro e dell'arredamento urbano";

CONSIDERATO che nel periodo da Aprile a Ottobre l'esponentiale presenza di turisti che si concentra nelle diverse zone del centro urbano, comporta il verificarsi di fenomeni di assembramenti e di congestione della circolazione specialmente nelle aree dove si trovano i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e i maggiori luoghi di attrazione;

TENUTO CONTO CHE l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane correlato con il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, spesso causa del verificarsi di episodi di degrado, di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano, di turbamento della pubblica quiete, nonché di possibili assembramenti molesti che di fatto possono pregiudicare il normale utilizzo delle aree sopra indicate;

ACCERTATO il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande, che spesso per varie cause vengono lasciati sparsi sul suolo, arrecando un danno al decoro cittadino ed un pericolo per i passanti, rendendo, inoltre, difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio di raccolta rifiuti;

ACCERTATO tale fenomeno, avuto riguardo al numero delle persone e delle attività commerciali presenti, ha, tuttavia, fatto riscontrare alcuni elementi di criticità concernenti in particolare i profili del decoro e della vivibilità urbana;

CONSIDERATO altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

#### CONSIDERATO

-che per sicurezza urbana viene inteso il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro del paese, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati;

-che il grave problema del consumo di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico attraverso l'abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro spesso frantumati, che oltre a costituire grave nocumento e pericolo per l'integrità fisica della popolazione, contribuiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono e di incuria;





-che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della l. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti;

ATTESO che la vendita da asporto di bevande alcoliche non è paragonabile alla somministrazione delle stesse in loco da parte dei bar, ristoranti e chioschi considerato che in questo caso il consumo passa attraverso il filtro del gestore presente durante la somministrazione stessa;

PRESO ATTO CHE la concentrazione di persone e pubblici esercizi nell'area in oggetto rende difficoltosa la individuazione di responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili o illeciti;

RICHIAMATI: l'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

#### ORDINA

Su tutto il territorio comunale dalle ore 00:00 del 19 aprile 2025 alle ore 00:00 del 01 novembre di ogni anno:

1. il divieto di detenzione e di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze, ad esclusione delle aree concesse dall'Amministrazione o diversamente autorizzate e fatto salvo il mero trasporto di dette bevande in contenitori ermetici e/o sigillati, al solo fine di poter raggiungere le abitazioni private o a qualsivoglia tipologia di struttura ricettiva.

Tale divieto non si applica altresì agli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale che si svolgono su area pubblica preventivamente designata o circoscritta

2. il divieto di vendita e somministrazione, da parte dei gestori di pubblici esercizi ed esercizi commerciali o artigianali su area privata o su area pubblica, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, che siano destinate all'asporto, se non nel caso in cui esse siano confezionate in contenitori ermetici e/o sigillati, che ne consentano il mero trasporto di cui al punto che precede;

AVVERTE CHE l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei confronti degli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.





DEMANDA

- Al Servizio Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine il controllo e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza nonché l'applicazione delle sanzioni per quanto di competenza.

DISPONE ALTRESI'

- Di dare notorietà al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, l'inserimento sul sito istituzionale dell'Ente nonché di divulgarlo nei consueti modi di diffusione;
- Di trasmettere copia della presente ordinanza alla locale Stazione Carabinieri e all'Ufficio di Polizia Locale;
- Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia sensi dell'art.41 e segg. del D.Lvo 104/2010 ovvero, entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e segg. Del D.P.R. n. 1199/1971.



IL SINDACO  
Franceschino Risatti